



PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI SANDRIGO

ORIGINALE

Registro Generale n. 74

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 8 DEL 24-06-2022

Ufficio: SINDACO

Oggetto: RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER USI DIVERSI DAL CONSUMO UMANO ED IGIENICO-SANITARIO FINO AL 31 AGOSTO 2022 (salvo ulteriori provvedimenti)

L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di giugno, il **SINDACO** Marica Rigon

IL SINDACO

PREMESSO che le Autorità competenti hanno richiamato l'attenzione di tutte le istituzioni in ordine alle problematiche connesse con l'approvvigionamento e l'uso dell'acqua potabile, per fronteggiare il problema della siccità, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il fabbisogno minimo di acqua per gli usi igienici ed alimentari;

PRESO ATTO che la Regione Veneto con propria ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 3 maggio 2022 ha dichiarato lo stato di crisi idrica in tutto il territorio della Regione Veneto, ai sensi dell'art. 106 della L.R. 13.4.2001, n. 11 e della L.R. 16/8/2007, n. 40, a seguito delle anomale condizioni meteoriche e idrologiche;

PRESO ATTO altresì della nota della Regione Veneto Prot. 279902 del 22 giugno 2022 a richiamo delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 3 maggio 2022 – azioni conseguenti;

CONSIDERATA la grave situazione di carenza idrica determinata da una cronica riduzione dei fenomeni piovosi e delle precipitazioni, con il rischio della conseguente indisponibilità d'acqua per i diversi usi nel periodo estivo;

RAVVISATA la necessità di misure di carattere straordinario e urgente finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili,

al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per l'uso alimentare domestico e igienico;

VALUTATO che le portate dei corsi d'acqua da cui dipende l'approvvigionamento idrico provinciale si sono ridotte sensibilmente negli ultimi 30 giorni e che, pertanto, si rende necessaria l'adozione di misure di contenimento nel prelievo della risorsa idrica;

RITENUTO che tale situazione impone l'adozione di iniziative improntate ad evitare un grave pregiudizio agli interessi collettivi;

CONSIDERATO il carattere di contingibilità ed urgenza per preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all'uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente i prelievi d'acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;

VISTO l'art. 98 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi";

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la Legge n.689 del 24 novembre 1981 "Modifiche al sistema penale sanzionatorio";

ORDINA

1. con decorrenza dalla data di firma del presente provvedimento e **sino al 31 agosto 2022**, alla popolazione residente o avente attività sul territorio del Comune di Sandrigo di **non utilizzare l'acqua potabile erogata dall'acquedotto cittadino** per:
 - il lavaggio di piazzali e vialetti, salvo documentata ed evidente situazione inerente l'igiene pubblica. In tal caso l'intervento sarà autorizzato dai competenti uffici comunali;
 - lavaggio di autoveicoli (con esclusione degli autolavaggi);
 - gli emungimenti per scopi voluttuari (fontane ornamentali, zampilli, piscine, etc.) qualora non dotati di dispositivi per il riciclo artificiale dell'acqua.
 - **irrigazione e annaffiamento di giardini prati e orti dalle ore 06,00 alle ore 23,00** con qualsiasi mezzo o apparecchiatura, fatto salvo non vengadimostrato agli organi di vigilanza che si utilizzi l'acqua da fonti indipendenti, quali ad esempio il recupero dell'acqua piovana (è ammesso quindi, dalle ore 23,00 alle ore 06,00);
2. ai proprietari di pozzi artesiani di attenersi alle disposizioni di cui all'ordinanza del Genio Civile PGN 4011/32.12.45 del 17 maggio 2000, ordina in tutto il territorio della Provincia di Vicenza, tra le altre cose, che l'erogazione dei pozzi salienti a getto continuo, sia regolata con idonei dispositivi di chiusura, in modo da eliminare qualsiasi erogazione a bocca libera;

Si precisa che sono esclusi dalla presente ordinanza:

- agricoltori e floricoltori iscritti alla CCIAA;

- le c.d. cassette dell'acqua

INVITA

Altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi;

Le raccomandazioni sono:

- controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici al fine di individuare eventuali perdite occulte;
- usare dispositivi per il risparmio idrico, quali i frangigetto per i rubinetti;
- annaffiare le piante con sistemi a irrigazione a goccia e temporizzati;
- usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico;
- per l'igiene personale preferire la doccia, in alternativa alla vasca da bagno;
- non fare scorrere in modo continuo l'acqua durante il lavaggio dei denti, la rasatura della barba o la doccia;
- non utilizzare acqua corrente per il lavaggio delle stoviglie e verdure, ma solo per il risciacquo;
- utilizzare l'acqua di lavaggio della frutta e della verdura per innaffiare le piante.
- l'irrigazione degli orti giardini e prati negli orari consentiti, dovrà avvenire per lo stretto necessario e senza sprechi;

AVVERTE

Che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti i cittadini;

Che le responsabilità per eventuali inadempienze, saranno sanzionate nella misura compresa tra €. 25,00 e €. 500,00, e che saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del luogo o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo. Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art. 16 della Legge n.689 del 1981, si applica quanto previsto in materia di pagamento in misura ridotta;

Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n°1199/24.11.1971 e s.m.), rispettivamente nel termine di 60 giorni e 120 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza mediante pubblici avvisi, nonché tramite pubblicazione all'Albo Pretorio.

Che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Polizia Municipale che dovrà provvedere a verificarne l'applicazione, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Rigon Marica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa